

## Ambiente: nuove opportunità per tecnici, consulenti e periti (prima parte)

► di Alberto Pierobon

Consulente in materia di ambiente, esperto in rifiuti e servizi pubblici locali – [www.pierobon.eu](http://www.pierobon.eu)

### Introduzione

Questo tema non può – a nostro sommo avviso – affrontarsi con un approccio solamente tecnico-giuridico (cioè secondo la professionalità richiesta dal mondo lavorativo), bensì con una visione più ampia, riflettendo sui rapporti tra il lavoro che viene chiesto ai tecnici-consulenti e tutto quello che è scienza, metodo, vincoli della società e dell'accademia, comunicazione-convenzione, etica e così via.

Ma così si rischia di entrare in labirinti e infide paludi. Allo stesso tempo, le esigenze delle regole impongono risposte che poggiano su argomentazioni tecniche, per essere – per quanto possibile – obiettive e condivisibili, almeno convenzionalmente. Tutto questo conduce, come sappiamo, a formulare domande e percorrere sentieri (operativi, ma sempre impregnati di teorie) che riportano a mappe misteriose.

Infatti, pur assumendo una visione laica, possiamo dire che il mondo che viviamo è pieno di misteri: servono nuove capacità, fuori da quel pensiero uniforme (indirizzato e burocratizzato), saltando quell'incasellamento del mondo – in una serie di schemi e di categorie conoscitive – che annienta la molteplicità e la ricchezza dell'esperienza, impedendo nuove visioni.

Occorre anche essere aperti a nuove esperienze<sup>(1)</sup>, evitando che l'esperto tratti l'ambiente come se fosse una malattia. Infatti, sono riduttivi i passaggi obbligati dalle convenzioni, che ci impongono – come professionisti – certe analisi, azioni e comunicazioni. I positivisti affermavano che si può parlare solo di ciò che si conosce: sul resto si deve tacere<sup>(2)</sup>. Così inciampiamo (ci arrestiamo) nei limiti. Ma si deve rischiare il non-senso se si vuole coraggiosamente dare un senso alla nostra vita. È però vero che fuori dalle comuni etichettature, dalle verità farmaceutiche, si rischia di rimanere soli, fraintesi e incompresi: nel lavoro, così come esistenzialmente. Non possiamo però ritrarci da queste scelte.

Insomma: che significato vogliamo dare al nostro lavoro? Dobbiamo solo limitarci a capire cosa comanda

la norma<sup>(3)</sup>? O che cosa altro possiamo pensare e fare? Andare oltre il piano del dover essere<sup>(4)</sup>?

Ecco che il professionista sembra risalire dalla sua "azione" (perizia, consulenza, analisi), *theory-laden* (cioè carica di teoria)<sup>(5)</sup>, al suo essere "persona" (soggetto), chiedendosi se la sua prospettiva lavorativa – trasfusa in formule organizzative e concettuali<sup>(6)</sup> – abbia un senso<sup>(7)</sup> e/o se rispetti (o meno) il suo orizzonte etico-valoriale. Addirittura, così procedendo nelle proprie riflessioni, il professionista potrebbe chiedersi se gode (o non) della libertà, cioè se si sente veramente "libero".

### Il tecnico come Dr. Jekyll e Mr. Hyde

Il tecnico è, nella stessa persona, Dr. Jekyll e Mr. Hyde<sup>(8)</sup>: due parti dove convivono l'atteggiamento dello scienziato cartesiano (nelle sue evoluzioni e trasformismi) e quello dello scienziato-artista (che sfugge al paradigma scienziato).

Spesso accade che, a seconda del committente e/o dell'obiettivo della committenza, le due anime si distacchino nel loro operare.

Nell'esito "burocratico" quasi sempre prevale la "normalità" del Dr. Jekyll, con una lettura socialmente condivisa (se non appiattita) della norma e secondo un approccio e un'analisi svolta – entro il modello scienziato – in modo coerente, oggettivo, lineare.

Invece, la eccentricità se non "straordinarietà" della seconda persona (Mr. Hyde) fa capolino nei meandri di complesse (talvolta ostiche) analisi e/o relazioni che contestano il modo di porsi della scienza moderna che è causale, probabilistico, matematico, ecc., prospettando altre (inedite) visioni<sup>(9)</sup>.

Ci si chiede, allora, tra questi due mondi, tra queste due persone, quale sia l'anima preferibile. In altri termini, dove risiede la verità e la giustizia? E qual è, tra questi due mondi, il pensiero e il linguaggio più confacevole ai nostri bisogni?

A nostro avviso, occorre mantenere entrambe le persone e le visioni, in una coesistenza complessa e

aperta al mistero, proprio poiché nell'opposizione (nel dualismo) perdiamo i misteri e la ricchezza della vita: anche di quella professionale, giammai disgiunta da quella personale.

### Maggiori e (soprattutto) diverse prestazioni professionali a partire dagli "ecoreati"

Per essere concreti e rispondere alle esigenze lavorative, partiamo dalle ultime novità. Come già visto <sup>(10)</sup>, nell'ambito dei cosiddetti "ecoreati", come pure nella (interconnessa) disciplina sul danno ambientale <sup>(11)</sup> e (in generale) in materia ambientale (segnatamente sul danno, sull'inquinamento, ecc.), si profila la necessità di maggiori e diverse prestazioni professionali rese dai tecnici, dai consulenti (amministrativi, economici e scientifici, piuttosto che giuridici) e dai periti.

Se è vero che "L'interpretazione è un'impresa collettiva, fatta di tanti contributi (giurisprudenziali, dottrinali, di consulenti privati e pubblici funzionari a vario titolo coinvolti nel dare un senso alle norme ambientali, penali e non)" <sup>(12)</sup>, a maggior ragione, nella novellata disciplina ambientale, l'attività dei professionisti assume un ruolo importante <sup>(13)</sup>.

Ciò non solo nella complessa interpretazione e applicazione della normativa, ma pure nel creare ulteriori riflessioni – come detto: di metodo e di senso – circa le scelte legislative che riguardano (la nuova disciplina de) gli ecoreati <sup>(14)</sup>.

Queste ultime scelte evidenziano, infatti, il connubio tra l'incolumità pubblica e l'ambiente (inquinamento, disastro ambientale, omessa bonifica, ecc.), che riguarda sia aspetti sostanziali che processuali, sulle quali scelte le predette figure sono fortemente chiamate a collaborare e/o attivarsi.

La consulenza potrà essere qui richiesta:

- da parte privata: proveniente dal diretto interessato (preteso inquinatore o causatore di danno) e/o dal suo legale (difesa); dal proprietario (incolpevole o non) di un'area inquinata; come pure dalle imprese assicurative e dagli altri soggetti coinvolti indirettamente o concorrenti;
- da parte pubblica: per incarico degli enti pubblici; dal Ministero (ad es. la consulenza tecnica di professionisti esterni <sup>(15)</sup>); dal P.M. che incarica un CTU; dagli altri organi o enti istituzionali.

Questa consulenza potrà riguardare:

- aspetti cosiddetti "fisiologici": ad es. il curare e se-

guire i procedimenti e la documentazione richiesta e/o producibile a vari fini o incombenti (per il rilascio di autorizzazioni; di connesse valutazioni prepedeutiche; ecc.);

- aspetti cosiddetti "patologici": in sede di accertamento delle cause del danno, della sua quantificazione, ecc., in sede processuale o contenziosa <sup>(16)</sup>. In particolare, se prima il giudice ricorreva – ad esempio, per il danno ambientale – molto alla valutazione equitativa, ora, in una casistica necessariamente ampliata, la valutazione richiede una più intensa e attenta attività tecnico-prestazionale;
- prestazioni tecnico-consulenziali, per così dire, "extra": ad esempio, nell'ambito delle prescrizioni che gli organi di vigilanza e/o della polizia giudiziaria vorranno emanare anche per l'estinzione del reato; analisi e pareri "paralleli" (di supporto) alle attività cc.dd. "fisiologiche", onde scongiurare il prefigurarsi di posizioni pregiudiziali da parte della pubblica amministrazione e/o di altri organi; in sede di ravvedimento operoso <sup>(17)</sup>; di adempimento tardivo <sup>(18)</sup>; e così via.

### Le complicazioni anche negli ecoreati: rinvio

Per gli ecoreati, come già accennato <sup>(19)</sup>, le complicazioni, tra altro, derivano:

- da quanto sarà oggetto dell'incarico: la singola matrice o più matrici ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo); la perimetrazione o concetto di ecosistema/i; la biodiversità; le risorse biotiche (flora e fauna) compromesse o deteriorate;
- dalle contaminazioni, dalla compromissione, dall'alterazione o dalla irreversibilità dell'equilibrio di un ecosistema e/o da accadimenti che producono comunque un danno ambientale e/o pericolo per la salute, ecc.;
- dal concetto di causalità e da quello connesso di probabilità;
- dal comportamento (l'abusività della condotta o altro) tenuto dal soggetto e dalla sua qualificazione. In particolare, la problematica nel riscontrare (e dimostrare) l'esistenza del dolo <sup>(20)</sup> (consapevolezza e volontà di agire *contra jus* assieme alla coscienza e volontà di cagionare l'evento) o della colpa (valutando anche la prevedibilità ed evitabilità dell'evento) <sup>(21)</sup>;
- dalla trascurabilità (ammissibilità) dell'inquinamento e del suo superamento. In proposito va ve-

- rificato se è invocabile (e come, e in che misura) il principio di precauzione;
- dall'estensione quantitativa di quanto è oggetto dell'incarico (vedansi le "porzioni estese" e la "rilevanza del fatto");
  - dalla qualità di quanto è oggetto dell'incarico (vedansi le "porzioni significative");
  - dalla combinazione degli aspetti quali-quantitativi (ad esempio, della modesta estensione dell'oggetto che però è significativamente inquinato);
  - dalla rilevanza (e come e quanto) dell'elemento "tempo" nella situazione esaminata, nei suoi caratteri (dinamico e molteplice) che poi richiamano anche il protrarsi della condotta e/o degli effetti, ovvero la consumazione e la permanenza (o meno) del reato;
  - dalla misurabilità del danno, ad esempio: dal superamento dei valori-soglia o dei valori standard; dai dati rilevati o statistici; dall'utilizzo di indici e di frequenze; dai costi <sup>(22)</sup> da sostenersi per rimediare al danno, per la bonifica e/o per il ripristino ambientale;
  - dal rapporto tra l'inquinamento ambientale e la salute umana (lesioni, morte, incisione nella sfera psico-fisica, ecc.), come pure l'evento dell'offesa alla pubblica incolumità (messa in pericolo <sup>(23)</sup>), con l'eventuale bilanciamento tra le esigenze (interessi) economico-produttive e ambientali.

#### **Ipotesi di alcuni criteri-approcci (esemplificazioni e casistiche): accenni**

Molteplici sono gli approcci adottabili nell'affrontare (costruttivamente o non) i suddetti elementi <sup>(24)</sup> accenniamo, di seguito, ad alcune ipotesi e/o snodi problematici – se non criteri desunti dalla nostra esperienza professionale.

- *Una visione e un'analisi frammentaria-parziale oppure totale*: se si guarda solo ad una parte si eliminano tutta una serie di effetti e di condizionamenti, quindi si semplifica. Col rischio di togliere, tra altro, quella visione ecologica che sottostà ad ogni analisi che riguarda l'ambiente e i suoi elementi. È noto il fenomeno delle aziende organizzate in forma di "gruppo": si ha una società capogruppo (o "madre") e le imprese "figlie" o collegate o partecipate o controllate. Ciò avviene per vari motivi, soprattutto fiscali e/o per limitare i rischi e le responsabilità gestionali. Anche le *utilities* che erogano

servizi pubblici ambientali utilizzano questo "modello". Ipotizziamo che la società capogruppo "A" (totalmente pubblica e *in house providing*) benefici di appositi fondi pubblici (vincolati) per realizzare un impianto ambientale. Queste somme transitano attraverso un altro ente "B" (creato *ad hoc* per maggiore trasparenza e controllo sui medesimi fondi) che opera in veste di "soggetto esecutore". "A" crea una ulteriore società "C" per svolgere (grazie al meccanismo *in house*) i lavori di cui trattasi. Col tempo si istituisce un'altra società "D" per svolgere ulteriori lavori assieme alla società "C" e (in parte) ad altri soggetti privati (appaltatori). La società "A" si trattiene l'attività di regia e di progettazione, le consulenze esterne e i servizi "comuni" (gara, legale, acquisti, ecc.), giustificando le relative spese e la propria organizzazione, creando in bilancio dei ricavi "aggiuntivi", aumentando gli utili d'esercizio. Così, gli utili creano dividendi e premialità, l'azienda diventa un esempio di eccellenza gestionale. Ma la società "C" è affidataria dei lavori con modalità organizzate dalla società "A", che riutilizza i cosiddetti "ribassi" dei lavori. In pratica, guardando non alla singola società o al singolo affidamento, bensì all'insieme (a tutta l'architettura), potrebbero qui riscontrarsi dei "vasi comunicanti", ove con un meccanismo di "freno e acceleratore", a seconda di cosa e di quanto si voglia ottenere come risultato, si aumentano e/o si diminuiscono, nei diversi bilanci delle varie aziende (A-B-C-D), i ricavi e i costi. La società "A" ottiene il rimborso delle spese sostenute per il ruolo svolto, ma nei vari passaggi tra le varie società si riconoscono dei "margini" di utile, alimentando il meccanismo dianzi tratteggiato. La domanda è se (a tacere d'altro) trattasi di spese, nella loro dimensione, reali o volute? In altre parole, se la regia fa sì che in "A" si progetta una opera ad un costo di 100, che poi viene affidata (con i soldi tesaurizzati in "B") alla sua società "C" a 85 (ivi compreso un tot di percentuale per spese generali e altro), poi la somma rimanente di 15 viene riutilizzata per altri lavori, sempre col medesimo meccanismo a cascata... E ancora, la società "C" affida alla società "D" una parte di lavori (trattenendo delle somme) e un'altra parte a società private... Insomma, si guarda, frammentariamente, al solo risultato perdendo di vista i molteplici passaggi, i beneficiari

reali (o finti) e l'efficienza/efficacia di quanto viene attinto dal forziere (dei fondi pubblici vincolati) di "B". Col paradosso che, mentre l'imprenditore privato cerca di realizzare meno utili possibili al fine di pagare (o di evitare) imposte e tasse, il soggetto pubblico persegue, al contrario, il risultato. Potrebbe anche essere che questi utili "gonfiati" e continui rendano l'impresa pubblica teoricamente appetibile all'acquisto da parte di soggetti privati. In ogni caso si crea consenso nel socio (enti locali) e come immagine di una società pubblica ben gestita, solida e profittevole. La componente ambientale dove va a finire? Essendo soggiogata a diversi interessi... essa viene compromessa dal punto di vista quali-quantitativo. Chiaro che una siffatta analisi non può che emergere dal lavoro di consulenti amministrativi, con perizie e supporto anche di tecnici;

- *una visione omeopatica o secondo una posologia tradizionale*: l'infinitesimale conduce infatti a praticare e far passare i colpi di mano surrettiziamente, in modo invisibile e apparentemente modesto. Esempio: si calcolano i volumi, in litri, dei rifiuti movimentati nel parco contenitori di rifiuti ubicati in un ambito territoriale ottimale, con un bacino di utenza di centinaia di migliaia di utilizzatori. Si prevede di praticare una tariffa a svuotamento contenitore, presupponendo che esso corrisponda (nella conversione litri/peso specifico del rifiuto) ad una certa quantità. Ma con la stima di un peso specifico "generoso" si ottengono, coi grandi numeri degli svuotamenti, enormi risultati (come sovraricavi) <sup>(25)</sup>;
- *miscelazioni, diluizioni, confusioni*: anche la miscelazione, come diluizione attuata a scopo di profitto, può celare sorprese, ad esempio, la presenza (all'interno della miscela) di *hotspot*. Questi sono i punti in cui si ha una concentrazione di inquinante, proprio per la difficoltà di miscelare perfettamente due rifiuti. In altre parole, gli *hotspot* sono i punti di carico nell'inquinante (contaminazioni puntuali), per difetto di miscelazione, presenti nella miscela, il che può intuitivamente comportare problemi di gestione all'impianto finale di destino. Supponiamo quindi di avere 2 rifiuti: "A" e "B", e di miscelarli tra loro. Il rifiuto "A" contiene il 4% di zolfo mentre il rifiuto "B" l'1% di zolfo. Il rifiuto "A" pesa 5 tonnellate mentre quello "B" pesa 20 tonnellate. Si

otterrà, quindi, una miscela con lo zolfo all'1,6%. Ipotizziamo che ci siano solo 2 impianti di destinazione del nostro rifiuto: 1) un cementificio con limite di accettabilità per lo zolfo del 2%, con tariffa di ingresso diciamo di euro/t 90; 2) un inceneritore (con forno a tamburo rotante) senza limitazioni sullo zolfo dei materiali in ingresso, con tariffa di ingresso di euro/t 160-180. Diventa più economico – senza considerare i costi della logistica – conferire la miscela al cementificio. Ecco perché i rifiuti sono stati sottoposti ad un'operazione di diluizione, onde farli rientrare nei limiti. L'obiettivo della diluizione è quindi economico, non tecnico (né tantomeno ambientale, anzi!). Ma possiamo avere nella miscela degli *hotspot*, per i quali il carico potrebbe venire respinto dal cementificio, proprio per i problemi di carico inquinante che presentano. Invece, nell'inceneritore potrebbero non sorgere particolari problemi, solo che il trattamento costa di più, per cui si cerca di evitare. Ma come la mettiamo per i danni all'ambiente e alla salute umana causati dagli *hotspot*? Nel primo caso (del cementificio) i danni potrebbero essere anche gravi, ove l'impianto sia stato congegnato e autorizzato per quella tipologia di rifiuto (e livello di zolfo presente). Nel secondo caso (dell'inceneritore) i danni potrebbero essere assenti (in via probabilistica) ove l'impianto sia stato autorizzato a trattare fino al 100% dello zolfo. Queste considerazioni trovano applicazione anche per altri impianti, quali le discariche, ma più ancora dei forni per rifiuti urbani (forni a griglia) i quali ultimi non hanno problemi circa il punto di infiammabilità (a scapito dei forni a tamburo rotante);

- *ordine e disordine, causalità e probabilismo (rinvio)*: nella ripetizione si vede un ordine, una prevedibilità, una regolarità della materialità, ed è quello che solitamente si cerca di costruire con la volontà di chi analizza. Quindi il disordine può venire addomesticato in un ordine artificioso, se non corrisponde all'ordine che noi non cerchiamo. Quindi il tecnico potrebbe ricostruire un proprio ordine, anche del disordine. Sono le regole della causalità (veda si oltre) che apparentemente ricostruiscono questo ordine. Ma queste regole non fanno comprendere quell'invisibile nascosto in natura (sottostante e visibile). Nella consapevolezza di questa incertezza si utilizza il probabilismo come forma di razionalizzazione diversa, perché grazie ad esso si sceglie quel

che dà maggiore probabilità di un risultato per noi soddisfacente (misurato con l'utilità), così si possono giustificare azioni (più che stabilire un fatto). Insomma, si tratta di un altro tipo di possibilità intesa come "il grado di fiducia di un soggetto in un dato istante e con un dato insieme di informazioni, riguardo al verificarsi di un dato evento" <sup>(26)</sup>;

- *il meno e il più*: non corrisponde al vero l'asserzione per la quale prima del più viene il meno. Ciò si applica a diverse categorie (ad es. all'idea di vuoto/pieno <sup>(27)</sup>, a quella di ordine/disordine, ecc.) e deriva dal pregiudizio per il quale il reale, per il fatto di esistere, è più del possibile. Ad esempio, nella capacità autorizzata (tonnellate, metri cubi, ecc.) si ritiene che esso sia un limite fisicamente invalicabile; in realtà si potrebbe dimostrare che nei processi intermedi, se non a bocca di impianto, le suddette misure vengono meno, ovvero che il più sarebbe un di più rispetto al formale. Ad esempio in un impianto di compostaggio di rifiuto umido e verde, la misura del tonnellaggio di rifiuto conferito scatta in ingresso (alla pesa) e l'autorizzato si conforma a questo dato. Ma se il materiale viene lasciato nel piazzale (con l'evapotraspirazione diminuisce), se viene selezionato prima, ecc. alla lavorazione (nel biofiltro o nelle celle o nelle trincee, a seconda della tecnologia utilizzata) arriverà meno materiale di quello pesato/conferito in ingresso. A tacere di altri espedienti naturalmente;
- *spazio e tempo*: successione o che? Ad esempio col SISTRI abbiamo un software che parte da una ricostruzione dell'azione (carico/scarico e trasporto/conferimento) lineare a catena, che però gioca (si interseca) col tempo/spazio dei soggetti che viene visto in momenti scomposti per spaccare l'eventuale criminale linearità (come ricostruita) dei vari soggetti. Addirittura le specialità o settorialità (es. rifiuti da manutenzione o cantiere) creano degli atomi di spazio e di tempo che poi vengono ricollegati con il cartaceo che fa da ponte alle varie azioni/soggetti. Lo spazio è nel tempo e viceversa, condito di altri dati e informazioni. Ma si tratta di una durata astratta che evita la fusione dei tempi/spazi e soggetti, appunto perché in questa organizzazione essi vengono guardati distinti (rifratti) pur se interconnessi;
- *tempo, istante e durata in varie salse*: ad esempio nella valutazione delle commesse (vale a dire

di contratti pluriennali per realizzare un'opera o per fornire beni o servizi non di serie), la scelta di come ripartire i lavori e le contabilità nel tempo può assumere importanza anche negli effetti che ha sui margini di esercizio e nell'impatto sui bilanci di vari esercizi, ovvero per "migliorare" gli utili e i bilanci delle società (pubbliche o private che siano). Infatti, la scelta del criterio di determinazione e di collocazione dei costi e dei ricavi nel tempo fa... cambiare la sostanza delle cose. In via generale, per lavori che sono di durata ultrannuale (anche a cavallo di diversi esercizi) i costi vanno imputati nei bilanci dei vari esercizi. Se ho un contratto (per esempio per una costruzione di una barca, per lavori, per impianti, ecc.) dove otterrò (dopo 3 anni) il ricavo 110 a fine lavori (consegna barca), e nei primi due anni sostengo costi per la costruzione di 65 (es. 40+25) e nel terzo di 35 (per un totale di costi di 100), ove si applichino i costi così come sostenuti effettivamente, dovrei – per la commessa – registrare una "perdita" per i primi due esercizi (rispettivamente di 40 e di 25), ciò proprio perché il "margine" sarà riconosciuto (al netto dei costi residui: nell'esempio fatto: 35) a completamento dei lavori (ovvero nel terzo esercizio: dove emerge l'utile di 10). Diversi saranno i risultati di bilancio se registro i costi per come effettivamente avvenuti negli anni (cioè 40+25+35) ma, al contempo, proporzionalmente attribuendo i ricavi con il criterio di esercizio per esercizio (quindi spalmando il ricavo di 110 sui tre esercizi). Cosa bisogna fare allora? In prima battuta occorre guardare al contratto (che, in questi casi, dovrebbe essere corredato di un capitolato disciplinante la commessa), così almeno conferma il principio contabile n. 23 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, modificato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che (come avviene nei principi contabili internazionali: IAS n. 11) distingue tra: a) contratti a prezzi predeterminati (per esempio commessa di 110 + eventuali varianti in corso d'opera); b) contratti che utilizzano un costo a consuntivo, più il margine di impresa (ovvero costi sostenuti 100 + recupero spese generali 10% + utile di impresa 8%). Peraltro, le varianti in corso d'opera e la variazione dei prezzi (che può verificarsi, in presenza di apposite clausole) portano ad un corrispettivo compo-

sito. E qui possono emergere dei “trucchetti” e/o degli “espedienti”. Ad esempio: le fatture che arrivano nell'esercizio X vanno considerate come anticipazioni finanziarie di un'attività non completamente svolta (laddove si ipotizzi che le condizioni di pagamento riguardino gli stati di avanzamento lavori – noti come SAL – o lavori in acconto)? Oppure ancora, le fatture sono state emesse per operazioni terminate, per cui si avranno ricavi di esercizio? In altre parole, se nel corso dell'esercizio di riferimento X vengono svolte prestazioni o acquisite forniture per un importo pari a quello fatturato (e qui occorre una valutazione/controllo tecnico, non meramente contabile o documentale, cioè anche di cantiere!) il bilancio dell'esercizio X rimane tale, non essendo necessarie rettifiche. Ma se, per esempio, in una società pubblica che svolge un lavoro per conto di un ente pubblico si fatturano nell'esercizio X per un totale di 120, avendo costi per 40 e se quindi ipotizzo (nel sistema della proporzione per anno) un ricavo sempre per l'esercizio X di 80, allora probabilmente v'è l'interesse (non più fiscale, ma di altro genere) di occultare questo ricavo che è doppio dei costi (cioè il 100% del margine!). Il che sarebbe ingiustificabile nell'affidamento, soprattutto ad opera di un'azienda che opera *in house* (affidamento diretto di un servizio pubblico locale dall'ente locale alla propria società) che si fa pagare dal proprio comune o che utilizza contributi o fondi pubblici vincolati. La situazione diventa ancora più incandescente se tutto questo passa per i “vasi comunicanti” di un gruppo (società capogruppo e sue partecipate), perché allora potrebbe ricorrere lo schema già visto in precedenza, dove le fatture vengono usate a seconda di come si vogliono fare andare le cose per l'azienda e per il *management*. In questi casi ecco (guarda caso) spuntare il calcolo dei costi sostenuti e dei margini attribuibili all'esercizio “X”. Ma, appunto, la determinazione di questi costi è correttamente avvenuta? Con che criterio? Più esattamente, grazie all'art. 2426, primo comma, del codice civile, il management può ricorrere a due criteri: a) quello dei lavori in corso su ordinazione, ovvero della percentuale di completamento (o del SAL) che si valuta sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza. Qui il margine economico si riconosce in funzione dell'avanzamento

dell'opera, cioè per SAL (n. 11), ed avviene secondo vari metodi: del costo sostenuto (*cost-to-cost*); delle ore lavorate; delle unità consegnate e delle misurazioni fisiche; b) quello della commessa o del contratto completato: nelle rimanenze si inseriscono solo i costi per inserire il margine nell'ultimo esercizio, cioè a consuntivo. Le rimanenze vengono cioè valutate al costo pieno di produzione, iscrivendo a bilancio i margini positivi (i ricavi) solo al termine della commessa (n. 9). Le perdite vanno comunque imputate al conto economico nell'esercizio in cui esse sono conoscibili... Così, ove nel corso dei primi mesi dell'esercizio X+1 siano emerse risultanze “incongruenti” rispetto al bilancio dell'esercizio X, potrebbe delinearsi un'attribuzione contabile erronea, prefigurante addirittura un falso in bilancio, con l'insorgere di responsabilità in capo agli autori e agli amministratori, organi di vigilanza, ecc. Ma il “gioco” contabile qui consente, come detto, anche di pompare utili (margini) a favore della società in un esercizio o nell'altro, financo per contratti non ultrannuali, ma a cavallo di due esercizi. Ecco che qui le informazioni e le procedure interne diventano quindi importanti nel lavoro di ricostruzione o di interpretazioni di un consulente o perito;

- *individui/persone, preferenze, utilità, calcoli di convenienza*: in generale un'analisi costi/benefici viene calibrata sulle preferenze individuali. Ad esempio, se si vuole realizzare un certo impianto (discarica o inceneritore) la collettività come si esprimerà in termini di preferenza (tramutando le preferenze individuali in preferenze sociali)? Si ricorre alla disponibilità a pagare (DAP) che può essere anche la disponibilità ad accettare un ristoro o una compensazione (DAA) a fronte di una iniziativa. Ma la preferenza che si misura è un immateriale al quale si attribuisce un valore monetario! Si potrebbe dire che tutto gira nel tollerare un costo o nell'ottenere un beneficio. Ove la sommatoria dei DAP dei benefici sia superiore alla sommatoria dei DAP dei costi, allora – secondo questa teoria – è accettabile il cambiamento (la realizzazione dell'impianto nel nostro esempio). Ma il ragionamento si può anche rovesciare: chi nel “dopo” ha subito un danno dal cambiamento (presenza della discarica o dell'inceneritore) può essere compensato, però con la misura del beneficio che è stato

“prima” (!) misurato. Ma un euro oggi è meglio (o no) di un euro domani? In questa misurazione non può non entrare l'elemento temporale: allora bisogna scontare al momento attuale i costi e i benefici. Ad esempio, quanto vale ora un euro che sarà disponibile tra 15 anni <sup>(28)</sup>? Ecco il famoso VAN (valore attuale netto) che serve per le valutazioni complessive e sintetiche di investimenti e iniziative privati e pubblici. Il VAN non è altro che la differenza tra benefici e costi scontati, perché si tiene conto del tempo. Per cui se il VAN è positivo, allora il cambiamento sociale sarà considerato positivo. E il VAN viene utilizzato anche per valutare le alternative (di progetti, di lavori, di impianti) oltre agli aspetti tecnici, ambientali, ecc. Però potremmo avere una iniziativa con un VAN positivo che dal punto di vista ambientale è negativa o viceversa (ad esempio un rimboschimento). Ne viene che le scelte future di lungo periodo non devono trascurare gli aspetti ambientali, anzi! Quindi prima di avviare certe iniziative si deve capire come debbano essere calcolate e valutate. Secondo il solo criterio dei costi/benefici di cui al VAN? E utilizzando che orizzonte temporale? E con che scelta di tasso di interesse? Perché se viene scelto un tasso alto di interesse si sottovaluteranno i costi e benefici futuri (nello sconto). Si tratta, insomma, di capire che scenario si ha di fronte e come ci si pone di fronte ad esso: vogliamo rinviare in avanti, alle generazioni future? E poi, ai beni ambientali che valore di mercato va attribuito? È possibile? Perché se viene usato il solito criterio della preferenza si trascura il bene in sé, piuttosto rilevano le informazioni e come esse si comunicano agli individui che devono esprimere le loro preferenze. Ad esempio, in questa teoria, l'esistenza di uova di tartaruga depositate in una spiaggia va valutata di per sé, intrinsecamente? No, perché il sistema di valutazione prevede le sole preferenze. Infatti, la DAP consente anche di formulare delle tariffe. Ad esempio, in un centro storico cittadino si simula una raccolta di rifiuti porta a porta presso le utenze non domestiche, si preleva, si pesa il materiale e si crea una banca dati in un certo periodo di sperimentazione. Terminata la sperimentazione si intervistano gli utenti per chiedere quanto sarebbero disposti a pagare per un servizio del genere, e si prosegue l'intervista nel presentare un menu di

servizio, chiedendo e registrando le loro DAP sulle diverse modalità, condizioni, ecc. Naturalmente l'intervista dovrà essere calibrata anche tenendo conto dei costi del servizio per l'operatore, per cui quando si chiede che prezzo gli utenti sarebbero disposti a pagare il servizio base, si deve avere già formulato il pavimento minimo tariffario. Insomma si simula una tariffa per l'utenza e si guarda come essa influenza le scelte. Sulla base di questi dati si può costruire quindi un servizio, indipendentemente dai dati desunti dal mercato, avendo a riferimento le DAP. Ma possono insorgere altre complicazioni: si mette a disposizione della collettività un qualcosa senza che ci sia chi paga l'esistenza di questo bene, ad esempio un'area privata adibita a parco pubblico. Allora, come si valorizza questo bene? Forse secondo un valore d'uso? Ad esempio: quale sarebbe la DAP per l'accesso e la fruizione di questo spazio? O che altro sistema si può utilizzare? Comunque sia, alla fine rimane una valutazione che prescinde dall'oggetto e dalle sue intrinseche caratteristiche. In questa valutazione contano, infatti, le sole preferenze dei soggetti. Il punto è quale sia la consapevolezza di questi soggetti. Anche qui le preferenze possono venire “pilotate” per ottenere un certo risultato economico. Ecco che si torna alle persone.

#### Note

<sup>(1)</sup> Peraltro, solo il credente, con la fede, può andare oltre le cose umane, cioè superare la frontiera dell'esperienza intesa come il “finito”. Inoltre, l'esperienza non è automaticamente un rosario o un gomitolo di filo che si accresce conservando se stesso, è piuttosto una fusione (E. Bergson) dove le misure non esistono più.

<sup>(2)</sup> Invero, il taciuto è quel che conta di più nella vita, come ha osservato il “secondo” Wittgenstein.

<sup>(3)</sup> Forse ci dobbiamo solamente chiedere cosa prevede la norma. Ovvero se un determinato comportamento sia ad essa conforme (lecito), oppure se sia ad essa disforme (illecito)? Tra altro, va detto, la mortificazione del “letteralismo”, col suo eccesso, ha spesso portato taluni giuristi (e religiosi) a interpretazioni e azioni (osiamo dire) “disumane”.

<sup>(4)</sup> Com'è noto, il giurista opera sul piano del dover essere: “non ha il compito di acquistare coscienza dei problemi, ma di risolverli in funzione pratica”: R. MENEGHELLI, *Il miraggio dell'autorità legittima*, Padova, 1986, pag. 58.

<sup>(5)</sup> Infatti, ogni nostra osservazione è *theory-laden*; cfr. N. VASSALLO.

L'interprete si avvicina ad un testo con la mente non come

fosse una *tabula rasa*, ma con pre-comprensione e con pregiudizi, ovvero secondo le proprie attese: in proposito, vedasi il processo ermeneutico di H.G. GADAMER.

<sup>(6)</sup> Le esigenze del sapere tecnico correlate all'oggetto della committenza ci portano a costruire analisi, concetti, distinzioni, dimensioni e argomentazioni, nel limite dell'obiettivo perseguito (più che della legge). L'elaborazione di tutto questo (con concetti e parole) ci porta sovente lontano dalla comprensione diretta di chi/cosa abbiamo di fronte (come situazione umana e, addirittura, fattuale).

<sup>(7)</sup> Per evitare la divisione tra senso e significato, occorre "ri-semantizzare l'agire tecnico" (G. D'AGOSTINO), il che consente di avere un'adeguata consapevolezza del problema, senza compiacersi del dubbio e dell'incertezza a oltranza.

<sup>(8)</sup> Lo spunto ci viene dalla lettura di G. LOLLI, *Beffe, scienziati e stregoni*, Bologna, 1998.

<sup>(9)</sup> Siffatta conflittualità, che può torcersi in una studiata strumentalità processuale, è testimoniata da F. CASSON, *La fabbrica dei veleni*, Roma, 2007. Qui (a pag. 284) l'Autore ricorda che Tullio (un operaio degli stabilimenti chimici di Mestre) "dalle cronache giornalistiche viene occasionalmente a sapere che in aula per mesi i consulenti dell'accusa si scontrano con quelli della difesa. Discutono di questioni teoriche e di situazioni molto concrete. Per decine di udienze si parla di causalità, di nesso di condizionamento, di filosofia della scienza, di epistemologia, di epidemiologia, di genetica molecolare, di carcinogenesi. Per passare poi all'esame di casi specifici, con l'entrata in campo degli specialisti (...) per finire con l'immane medico legale, che dovrebbe portare a sintesi il tutto, tenendo conto delle ulteriori indicazioni di decine di ingegneri, chimici e impiantistici: quasi cento udienze e due anni d'aula. E la parte sull'ambiente deve ancora realmente iniziare".

<sup>(10)</sup> Sia permesso rinviare al nostro sintetico scritto: *Ecreati e attività tecnica e di consulenza*, *L'Ufficio Tecnico*, luglio-agosto 2015, pagg. 42-47.

<sup>(11)</sup> *Ex art. 300 del codice ambientale, ovvero del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.* Pervero occorre distinguere tra il delitto di inquinamento ambientale e i vari tipi di danno ambientale.

<sup>(12)</sup> Così C. RUGA RIVA, *I nuovi ecreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015.

<sup>(13)</sup> Anche perché ove si erri nell'interpretazione di leggi amministrative ambientali, così come applicate dal gestore, potrebbe riscontrarsi l'assenza dell'elemento del dolo in capo al soggetto, venendo così meno la contestazione di taluni reati.

<sup>(14)</sup> È solo la valutazione politica che porta ad equilibrio l'esigenza ambientale con quella dello sviluppo economico, anzi è qui che la politica indica il punto di equilibrio (che si sposta nei vari momenti storici) da realizzarsi tra queste due esigenze-valori. Si parla, infatti, di politica ambientale non come se essa contenesse un prontuario e/o un codice da consultarsi nella diuturna gestione operativa. Ciò pur se la quotidiana gestione nel suo svolgersi deve rispettare il livello

di inquinamento che la politica (direttamente o indirettamente che sia) reputa essere tollerabile, appunto, nell'interesse dell'occupazione e della crescita economica. Anche in presenza di un conflitto valutativo o di mancata composizione dei diversi interessi e posizioni o competenze (ad esempio, nel caso di una valutazione di impatto ambientale, VIA) sarà, infine, l'organo politico chiamato a pronunciarsi, in quanto soggetto esponenziale (o titolato alla interpretazione, in funzione di tutela) degli interessi della comunità.

<sup>(15)</sup> Cfr. l'art. 312, comma 3, del codice ambientale.

<sup>(16)</sup> Il tutto nel rispetto del contraddittorio con le parti interessate che potranno nominarsi un consulente tecnico di parte, depositando relazioni o perizie.

<sup>(17)</sup> Art. 452-*decies* (ravvedimento operoso) nel quale il ripristino se "tecnicamente possibile" consente la premialità.

<sup>(18)</sup> Art. 318-*septies* (estinzione del reato).

<sup>(19)</sup> A. PIEROBON, *Ecreati e attività tecnica e di consulenza*, cit.

<sup>(20)</sup> Nel quale rientra anche il dolo eventuale.

<sup>(21)</sup> Sia di colpa generica che di colpa specifica.

<sup>(22)</sup> Vedasi la particolare onerosità dell'art. 452-*quater* (disastro ambientale), comma 1, punto 2, per il quale costituisce disastro ambientale "l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

<sup>(23)</sup> Si veda poi la questione del numero di persone offese o esposte a pericolo: art. 452-*quater*, comma 1, punto 3.

<sup>(24)</sup> Ci sia nuovamente consentito rinviare alla parte introduttiva metodologica contenuta nel *Nuovo Manuale di gestione e di diritto dell'ambiente* (a cura di A. PIEROBON), Santarcangelo di Romagna, 2012. Seppure con taglio meno tecnico, ma intonatissimo alle (ahinoi!) ricorrenti casistiche nostrane (ambiente, sanità, immobiliare, finanziario, *green economy*, ecc.) al volume di imminente pubblicazione: AA.VV., *Come si ruba in Italia*, Roma.

<sup>(25)</sup> Ne abbiamo illustrato il funzionamento nel contesto della tariffa c.d. "puntuale" (detta anche "a misura" o "a contatore"); in proposito si rinvia agli articoli leggibili nelle riviste Maggioli.

<sup>(26)</sup> B. DE FINETTI, *La logica dell'incerto*, Milano, 1989, citato nella introduzione da M. MONDADORI, pag. XV.

<sup>(27)</sup> La realtà viene intesa come pienezza e non vuole il vuoto. L'abitudine è di andare dal vuoto al pieno e di considerare il volume come una misura del vuoto che viene riempito (es. contenitori rifiuti, cisterne acqua, condotti, ecc.). In realtà il riempimento va inteso come una sostituzione, non come soppressione del vuoto.

<sup>(28)</sup> Si applica una formula, ove la somma (X) al tasso (i) per il tempo (15 anni) fa ottenere un euro. Se  $X(1+i)^{15} = 1$  allora  $X = 1/(1+i)^{15}$ . Il fattore di sconto sarà la somma X (che ora è più bassa)  $1/(1+i)^{15}$ . Quindi si deve formulare  $\sum \frac{€}{(1+i)^t}$  dove "t" e "i" sono bassi più bassa è la somma €. Se "B" sono i benefici avremo che i benefici totali sono  $B_t/(1+i)^t$  e "C" sono i costi, per cui  $C_t/(1+i)^t$ . Per cui avremo che  $B_t - C_t =$  convenienza sociale del progetto.